

DECISIONE N. **16**

Doc.: 2.17
Data: 13/07/2025
Orario: 16:21

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente/Conducente: 109-TARGET RACING-Mainetti Alessandro

Tutti i Concorrenti

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto del direttore di Prova, avendo esaminato le evidenze video, convocato e ascoltato il Concorrente, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

Concorrente/Conducente: 109-TARGET RACING-Mainetti Alessandro

Orario/Giro: 15:22

Postazione: T15

Sessione: Gara 2

Fatto: Il pilota ha causato un incidente con un'altra vettura

Violazione: Art.4.3 lett.q RDS Velocità in Circuito

Decide: di imporre una penalità in tempo di 10 secondi

Motivazione: La vettura n.109 in T3, tenta una manovra di sorpasso ottimistica, urtando sul posteriore la vettura n.169 che a sua volta colpisce la vettura n.166 ed entrambe finiscono in testacoda. Per questi motivi è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi ritengono appropriata la penalità inflitta.

La presente decisione viene presa in conformità a quanto previsto dagli artt. 210.3 III, 215, 215 bis, 216 bis, 227, 228 229 del RSN ognuno per la sua area di competenza.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

I Commissari Sportivi

Ronny Guarini

Rino Mastronardi

Marco Tani



Rino Mastronardi

Marco Tani

Ricevuta da parte del concorrente:

(Nominativo) VENIERI ROBERTO

Firma *[Signature]*

Data 13-07-2025 ora 16.23

Per conoscenza:

Direttore di Gara

Direttore di Prova

Segreteria di manifestazione

Delegato Tecnico

Cronometristi

Albo Ufficiale di Gara

Esposto all'Albo di Gara alle ore: 16:30 del giorno: 13/7/2025